



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. 1722

OGGETTO: Regolamento per l'accesso e la sosta veicolare al CEFPAS di Caltanissetta.

PROVENIENZA PROPOSTA: **Servizio Patrimonio, Cerimoniale e Decoro Ufficio Tecnico, Residenziale e Manutenzione**



Il Redattore
(Nancy Mistretta)



Il Dirigente
(Mario Li Castri)


VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa



Dirigente Amministrativo
ad interim
(Piero Livolsi)

PARERI


Si esprime parere favorevole



Il Direttore Amministrativo
(Giovanni Mauro)



Il Direttore della Formazione
(Pier Sergio Caltabiano)



L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di novembre, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:

- VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
- VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della Salute n. 827 del 16.09.2020 e adottati con la deliberazione del Centro n. 1069 del 13.10.2020.
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
- VISTO D.Lgs.285/92-Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- PREMESSO che per le attività che svolge, il CEFPAS è soggetto ad un considerevole flusso di utenti tra dipendenti, collaboratori, ospiti delle strutture residenziali e utenti dei corsi, e che tale flusso ha determinato la necessità di regolamentare con apposita segnaletica lo spostamento, la fermata e la sosta all'interno del Centro;
- PREMESSO che con l'ordine di servizio n. 1, prot. n. 11277 del 21.10.2022, di cui all'Accordo Quadro manutenzione Contratto attuativo n. 16, è stata disposta la realizzazione di appositi lavori di installazione della segnaletica orizzontale e la creazione di stalli destinati a parcheggio in tutta l'area di pertinenza del CEFPAS, di cui allegato 1;
- RITENUTO al fine di regolare la circolazione nel centro e per il corretto utilizzo dei suddetti stalli si emanare apposito regolamento di fruizione degli spazi come delimitati, allegato 2;
- VISTO L'art. 15 della L. 241/1990;
- Visto l'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444
- VISTA la presente proposta di deliberazione;
- RITENUTO di condividere il contenuto di quanto sopra;
- VISTI gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa;
- ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;

VERIFICATA

la regolarità e la correttezza del procedimento de quo ad opera del funzionario istruttore;

DELIBERA

1. APPROVARE la planimetria dell'organizzazione della viabilità e della relativa segnaletica, allegata alla presente deliberazione sotto il numero 1);
2. APPROVARE il regolamento per l'accesso e la sosta veicolare al CEFPAS di Caltanissetta, allegato alla presente deliberazione sotto il numero 2);
3. TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 2 comma 6 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;



IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Roberto Sanfilippo)


1

Allegato 1: Planimetria dell'organizzazione della viabilità e della relativa segnaletica
Allegato 2: Regolamento per l'accesso e la sosta veicolare al CEFPAS di Caltanissetta
Allegato 3: 1° disposizione del Direttore del Centro

ANNOTATA AL N

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Martina Messana
giusta delega prot. n.0003177 del
16/04/2021



CEFPAS

Centro per la formazione permanente
e l'aggiornamento del personale del
Servizio sanitario

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA SOSTA VEICOLARE AL CEFPAS CALTANISSETTA

ART.1 PRINCIPI GENERALI

Gli utenti devono comportarsi in modo che la circolazione veicolare, all'interno del Campus, non costituisca pericolo o intralcio salvaguardando la sicurezza stradale e la fluidità del traffico. Il transito e la sosta dei veicoli devono avvenire in modo da garantire che le vie di circolazione e gli spazi, in prossimità degli ingressi alle strutture o degli accessi al sito, siano sgombri allo scopo di assicurarne l'utilizzazione in ogni caso di emergenza.

La sosta dei veicoli è consentita nelle aree, con ingresso ed uscita regolamentati e negli spazi appositamente individuati con idonea segnaletica verticale e/o orizzontale.

La concessione da parte del CEFPAS dell'utilizzo di alcune aree per il parcheggio di dipendenti e fruitori non rientra tra gli obblighi del Centro e non è un diritto di coloro che ne fruiscono.

L'utilizzo dei parcheggi non comporta alcun obbligo di vigilanza e custodia o responsabilità per deposito a carico del CEFPAS.

L'Ente non risponde di eventuali danni arrecati da terzi ai veicoli in sosta, non è responsabile del furto di quest'ultimi, di parte degli stessi, di accessori od oggetti in essi contenuti.

Gli utenti assumono ogni responsabilità per eventuali danni prodotti, per cause e/o fatti agli stessi riconducibili, agli altrui veicoli o a persone nonché alle strutture, alle pertinenze ed alle attrezzature dell'Ente.



ART. 2- LIMITAZIONI DI VELOCITA'

I conducenti dei veicoli dovranno limitare la velocità nel rispetto di quanto indicato dagli appositi segnali di prescrizione. All'interno dell'intera area del CEFPAS non dovrà, comunque, essere superato il limite di 30 Km orari.

ART. 3- SEGNALETICA STRADALE

La segnaletica stradale deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 38 del codice della strada.

Il Servizio Patrimonio, Cerimoniale e Decoro, Ufficio Tecnico residenziale e manutenzione provvederà a predisporre la segnaletica orizzontale e verticale, adeguata alle esigenze di viabilità che vengono rilevate. La segnaletica stradale deve riportare, nel retro, l'indicazione del provvedimento istitutivo della stessa.

ART.4 ORGANIZZAZIONE ED UTILIZZO DEGLI SPAZI ADIBITI A PARCHEGGIO

All'interno del Centro gli spazi adibiti a parcheggio sono complessivamente 275, delimitati da segnaletica orizzontale di colore giallo (110) e di colore bianco (165).

La sosta negli stalli di colore giallo è riservata.

Gli stalli gialli non numerati prospicienti l'edificio 14 sono riservati alle auto aziendali, ai diversamente abili, alle donne in gravidanza, ai componenti del collegio sindacale, ai direttori dell'ente e ai visitatori.

Gli stalli di sosta gialli contrassegnati dal numero uno al numero ottantaquattro sono riservati al personale dipendente che non alloggia al Centro. Gli stalli gialli, dal numero ottantacinque al numero centodieci, sono riservati ai dipendenti, collaboratori, fornitori, corsisti e docenti che per svolgere la propria attività fruiscono di un alloggio al Centro.

L'assegnazione avviene con disposizione del Direttore del Centro. In assenza di tale provvedimento i dipendenti procedono ad occupare gli stalli ad essi riservati in ordine di arrivo.

Gli stalli delimitati con strisce bianche sono destinati ai collaboratori, fornitori, visitatori, corsisti e docenti del Centro nonché, nelle more che rilascino gli immobili, agli occupanti degli edifici 1, 2, 3, 11.

I 49 stalli bianchi posti in prossimità dell'edificio 15 (ex hotel) sono destinati ai collaboratori, corsisti e docenti cui è consentito - previa disposizione del Direttore del Centro - l'accesso alla zona riservata, delimitata dalle sbarre di accesso e uscita.

Ai dipendenti dell'ente, previo accertamento dell'indisponibilità degli stalli gialli ad essi riservati, è concessa la facoltà di sostare negli stalli bianchi.

Tale ripartizione dei posti di parcheggio è tassativa e la violazione di tali regole darà vita a rimozione forzata dell'autoveicolo secondo quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento da parte dei dipendenti dell'Azienda e assimilati, si configura come una violazione alle regole aziendali di comportamento e comporta pertanto una responsabilità disciplinare in capo al trasgressore. L'attivazione del procedimento disciplinare è prerogativa e dovere dei soggetti di volta in volta competenti nel rispetto del principio della proporzionalità delle sanzioni. La sanzione sarà irrogata anche in caso di rimozione spontanea dell'auto intervenuta dopo la segnalazione del/al personale addetto di cui al successivo art. 6.

Vancheri

ART. 5 – DIVIETO DI SOSTA DEI VEICOLI E RIMEDIO DELLA RIMOZIONE FORZATA

Si assumono mutuati, per la parte normativa conciliabile con lo status giuridico e di fatto del Centro, gli artt. 157 (Arresto, fermata e sosta dei veicoli), 158 (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli) e 159 (Rimozione e blocco dei veicoli) del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento al D.L. 27.6.2003, n. 151 convertito in legge 1° agosto 2003, n. 214.

La rimozione dei veicoli è prevista in conformità alla normativa indicata al comma 1 e, in particolare, nelle seguenti ipotesi: a) per i dipendenti quando la autovettura è in sosta su uno stallo diverso da quello assegnato e, in assenza del provvedimento di assegnazione, fuori dai stalli di sosta di colore giallo numerati, a partire dal numero nove b) per i collaboratori, fornitori, visitatori, corsisti e docenti quando i veicoli sostano fuori dagli stalli bianchi e/o in difformità alle prescrizioni della segnaletica verticale ed orizzontale, c) per autovetture in sosta vietata a seguito di disposizioni emanate dall'Amministrazione, per manifestazioni autorizzate o per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo

Non si procede alla rimozione forzata dei veicoli destinati ai servizi di polizia, di vigilanza privata, ambulanze, dei vigili del fuoco, di soccorso, dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi purché muniti di apposito contrassegno.

ART. 6 – SOGGETTI ABILITATI A CHIEDERE LA RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI

L'intervento di rimozione forzata dei veicoli può essere chiesto, nelle ipotesi previste dall'art. 4 del presente regolamento, alla ditta incaricata del servizio:

- A. dal personale di vigilanza della ditta con la quale intercorre eventuale rapporto contrattuale per servizio di vigilanza privata all'interno del Centro;
- B. dal personale a tal fine designato dal Direttore del Centro;
- C. dagli addetti dell'ente, con i quali intercorre eventuale rapporto contrattuale per lo svolgimento delle funzioni di ausiliare del traffico e/o di gestione degli accessi, della viabilità e della sosta veicolare all'interno del Centro.

I soggetti, indicati nel precedente comma, si attivano, inoltre, anche su segnalazione di chiunque faccia rilevare eventuali infrazioni rispetto alle ipotesi previste dall'art. 4 del presente regolamento. L'omessa richiesta di intervento per il personale di cui al punto B. comporta una responsabilità disciplinare in capo al soggetto individuato. L'attivazione del procedimento disciplinare è prerogativa e dovere del dirigente del servizio cui affrisce, nel rispetto del principio della proporzionalità delle sanzioni.

ART. 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA RIMOZIONE FORZATA

Il CEFPAS si avvale, per il servizio di rimozione forzata dei veicoli all'interno del Centro, di una ditta in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di tale servizio, appositamente incaricata.

La ditta, indicata al comma precedente, su segnalazione dei soggetti di cui all'art. 5, interviene per rimuovere i veicoli provvedendo al trasferimento ed alla custodia degli stessi presso un'area a tal fine individuata all'interno del Centro.

La ditta incaricata della rimozione è responsabile di eventuali danni arrecati ai veicoli durante il trasporto presso l'area di custodia nonché durante la permanenza presso la medesima, seppure all'interno dell'area del Centro.

Il CEFPAS può prevedere, in caso di indisponibilità o di diversa destinazione dell'area di cui al precedente comma, al trasporto e custodia del veicolo rimosso presso il deposito della ditta.

All'atto della rimozione, il personale della ditta, dovrà redigere e sottoscrivere, in triplice copia, un apposito verbale corredato di foto del veicolo in infrazione, di cui un originale dovrà essere trasmesso al Servizio Patrimonio Cerimoniale e Decoro, Ufficio Tecnico residenziale e Manutenzione del CEFPAS, con l'indicazione dell'infrazione rilevata e lo stato del veicolo al momento del prelevamento.

ART. 8 - SPESE DI INTERVENTO, RIMOZIONE E DEPOSITO

Le spese per l'intervento di rimozione e deposito dei veicoli, determinato con provvedimento del Direttore del Centro, sono a totale carico del proprietario del veicolo.

L'importo dovuto deve essere pagato direttamente alla ditta di rimozione secondo le modalità che questa avrà concordato con il CEFPAS.

Il proprietario del veicolo è tenuto a sostenere le spese di intervento della ditta anche nell'ipotesi in cui non abbia avuto luogo la rimozione del veicolo, cioè quando il carro attrezzi ha raggiunto il luogo in cui doveva essere effettuata la rimozione e la stessa non sia iniziata per il sopraggiungere del trasgressore.

È dovuto, comunque, l'importo per la rimozione completa quando, al sopraggiungere del trasgressore, il veicolo sia già posto in condizione di essere caricato e/o trainato ed il carro sia in grado di procedere al trasporto.

ART. 9 – CONSEGNA DEL VEICOLO RIMOSSO

La consegna del veicolo potrà essere effettuata solo dalla Ditta addetta alla rimozione ed alla custodia, a seguito del pagamento di cui al precedente comma e dell'avvenuta identificazione del proprietario o suo delegato che dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di danni conseguenti alla rimozione.

ART. 10 – SOGGETTI CON DIRITTO DI ACCESSO

Hanno diritto di accesso al Centro, senza previo permesso:

1. organi istituzionali del CEFPAS (Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore della Formazione, membri del Collegio dei Sindaci);
2. soggetti appartenenti alla magistratura, alle forze dell'ordine e ad altre pubbliche istituzioni, purché nell'espletamento dei compiti istituzionali;

3. autorità ed amministratori locali quali: Sindaci e Assessori, componenti del Governo nazionale o regionale, componenti del Parlamento o dell'Assemblea Regionale, Prefetto, Questore;
4. ambulanze;
5. automezzi aziendali;
6. mezzi attrezzati per la raccolta rifiuti, biancheria, ecc. per il tempo necessario al completamento delle operazioni;
7. collaboratori, visitatori, corsisti e docenti;
8. dipendenti: al personale dipendente è fatto obbligo di ottemperare alla timbratura del cartellino di presenza nel modo seguente: - inizio servizio: dopo il parcheggio del veicolo nelle zone autorizzate; - fine servizio: prima del prelievo del veicolo parcheggiato. Al personale dipendente è fatto, tra l'altro, divieto di:
 - a) fare ingresso e parcheggiare l'autovettura propria al di fuori dell'orario di servizio. In caso di inottemperanza alle sopra riportate disposizioni, si procederà come disposto dal precedente art. 4, ad eccezione del personale in missione.

I mezzi dei soggetti individuati ai punti 1, 2,3, 4, 5, 6, possono accedere all'area riservata anche in assenza di PASS. I soggetti di cui ai punti 7 e 8 possono accedere all'area riservata solo se in possesso del pass.

ART. 11 – PUBBLICITÀ

I Dirigenti dei servizi del CEFPAS sono tenuti a dare massima diffusione del presente regolamento. L'accesso al Centro, la circolazione e l'uso dei parcheggi, nell'ambito dello stesso, comporta l'accettazione piena e incondizionata, da parte degli utenti, del presente regolamento e delle conseguenti obbligazioni.

ARTICOLO 12 - VIDEOSORVEGLIANZA

Le aree esterne delle strutture aziendali sono dotate di sistemi di videosorveglianza con funzioni di videocontrollo, registrazione e conservazione delle immagini, con le modalità e nei limiti temporali previsti dalla normativa vigente, e segnalati da apposita cartellonistica. L'installazione è finalizzata unicamente alla tutela del patrimonio, alla sicurezza delle infrastrutture ed al controllo degli accessi, pertanto le immagini non potranno essere utilizzate per corrispondere ad esigenze di tutela diverse. Il Direttore del Centro è garante dell'utilizzo delle immagini.

ARTICOLO 13 - INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REG. UE 2016/679

Il CEFPAS, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per le attività connesse al presente regolamento verranno trattati con l'osservanza dei principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). In particolare, avrà cura che le informazioni ed i dati eventualmente assunti in esecuzione del presente regolamento siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. In relazione agli stessi dati, gli interessati potranno esercitare tutti i diritti di accesso, come disposto dal Regolamento UE sopra citato.

ART. 14 – NORMA FINALE

Nel caso in cui tutti gli stalli di sosta risultino occupati è fatto obbligo di uscire dal Centro.